



# COMUNE DI SALA CONSILINA

Provincia di Salerno

**OGGETTO: DEBITO FUORI BILANCIO PAGAMENTO PARCELLA AVV. ANTONIO GNAZZO. INCARICO LEGALE CONFERITO CON DELIBERA G.C. N.28/2006.**

**Per l'esame in uno alla proposta della deliberazione da parte del Consiglio Comunale**

Con decreti notificati in data 9/2/2006 e 17/3/2006, il giudice del Tribunale di Sala Consilina ingiungeva al Comune di Sala Consilina di pagare in favore di Casale Luigi la somma di euro 12.598,33 oltre interessi legali e rivalutazione nonché spese del procedimento, quale corrispettivo vantato per l'incarico professionale allo stesso conferito con deliberazioni di G.C. nn.162/1995 e 214/2005, per la progettazione, l'ampliamento ed il completamento del cimitero comunale;

Il Comune di Sala Consilina a messo dell'avv. Gnazzo Antonio, incaricato con deliberazioni di Giunta Comunale nn.57 del 28/3/2006 e 28 del 21/2/2006, si costituiva in giudizio e preliminarmente eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, invocando l'esclusiva competenza del collegio arbitrale, così come espressamente previsto all'art.8 della convenzione stipulata tra le parti il 18/4/1995. Nel merito contestava la richiesta economica perché non dovuta, atteso che l'incarico professionale conferito all'arch. Casale, non era incarico ex novo, bensì era da ritenersi prosecuzione dell'incarico primario, così come dettagliatamente specificato nei rispettivi atti di opposizione a decreto ingiuntivo.

Il Tribunale di Sala Consilina, nel pronunciarsi sulla vicenda, con sentenza n.295/2008 e con sentenza n.227/13, accoglieva l'eccezione preliminare e dichiarava la competenza esclusiva del collegio arbitrale, come peraltro previsto dall'art.16 della citata convenzione stipulata tra le parti, e per l'effetto, revocava il decreto ingiuntivo emesso, condannando alle spese di giudizio in favore del Comune di Sala Consilina, l'arch.Casale per la somma di euro 2.500,00 oltre euro 93,00 per spese oltre accessori.

La condanna alle spese in favore del Comune di Sala Consilina, è stata riconosciuta nella sola sentenza n.227/2013 mentre nella sentenza n.295/2008, vi è stata la compensazione tra le parti.

Pertanto, considerata conclusa la propria opera professionale, che ha portato peraltro ad un risultato positivo per l'Ente, il predetto legale ha chiesto il pagamento delle competenze allo stesso spettante, relativamente alla sentenza n.295/2008, trasmettendo in data 22/3/2019 la parcella pro forma per l'importo di euro 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese, *"per evidenti ragioni di uniformità"*.

Con la delibera di incarico n.28/2006 sopra richiamata, si dava atto della indeterminabilità, al momento, del compenso da corrispondere al sunnominato legale

L'importo come sopra richiesto e' stato ritenuto congruo, attestandosi inferiore ai valori medi dello scaglione di riferimento previsti dal tariffario vigente e pertanto non si ritiene necessario trasmettere la parcella al competente Ordine degli Avvocati per farla opinare al fine di non aggravare l'amministrazione comunale di ulteriori costi a proprio carico.

Non e' stato formalizzato l'assunzione di alcun impegno di spesa in quanto il legale incaricato ha presentato la propria parcella a conclusione dell'incarico conferito.

La fattispecie in questione pertanto rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett.e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.191).

Infatti tutti i provvedimenti che comportano spesa vanno adottati previa assunzione del relativo impegno contabile ed attestazione della relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 191 TUEL (D.Lgs. n.267 del 2000) ivi compresi i provvedimenti con i quali il Comune conferisce apposito incarico legale ad un avvocato per la tutela delle ragioni del Comune stesso.

Il rispetto delle procedure previste dalla legge nel caso di assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi garantisce, infatti, il soddisfacimento dell'obbligo della copertura finanziaria degli atti da cui derivano impegni di spesa, e consente di evitare la formazione di debiti originati in sede extracontabile.

Qualora vengano in essere obbligazioni giuridiche al di fuori della procedura ordinaria, l'ordinamento prevede, comunque, la possibilità di ricondurle nella contabilità ordinaria dell'Ente, purché si tratti di obbligazioni rientranti nelle fattispecie dettagliatamente elencate nell'art. 191 TUEL e purché venga adottato un atto di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare.

Pertanto in caso di mancanza dell'impegno contabile relativo al conferimento degli incarichi legali, si verte in una fattispecie di acquisizione di servizi in violazione del citato art. 191 del TUEL, con possibilità di riconduzione, a sanatoria, nel sistema di contabilità dell'Ente, solo mediante attivazione del procedimento per l'eventuale riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all'art. 194 del D.Lgs. n. 267 del 2000, con tutte le condizioni e le limitazioni previste al riguardo, anche con riferimento alla necessità della sussistenza dei requisiti oggettivi indicati al comma 1, lett. e) del menzionato art. 194 relativamente a beni e servizi acquisiti in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 ("nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza", ex art. 194 cit.).

In conclusione la fattispecie in questione rientra nell'ipotesi contemplata dalla norma di cui alla lett.e) dell'art.194 del TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai primi tre commi dell'art.19) e che è stata valutata *la sussistenza dell'utilità conseguita in relazione alla realizzazione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'Ente* ( cfr. punto 98 del Principio contabile n.2).

Ricorrendo pertanto,le condizioni previsti dal succitato art.194-comma 1 lett. e), del TUEL, si può procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio, rientrando lo stesso nel limite dell'utilità e dell'arricchimento per l'Ente.

Li 3/6/2019

IL DIRIGENTE f.f. AREA AFAFRI GENERALI.

dott. Lucio Pisano

Amg/segr